



# La deroga al ripianamento della perdita 2020: contesto giuridico e impatti finanziari e operativi

L'art. 6 D.L. 23/2020 (c.d. Liquidità) aveva concesso, in deroga a quanto previsto dalla normativa civilistica, di posticipare la copertura delle perdite 2020 eccedenti il terzo del capitale sociale delle società di capitali, derogando alla causa di scioglimento.

L'art. 1, c. 266 della legge di Bilancio 2021 ha ulteriormente potenziato la norma, di fatto sostituendola, e consente di coprire le perdite registrate nell'anno 2020, per effetto della crisi da pandemia Covid-19, entro il 5° esercizio da quello di approvazione del bilancio 2020.

Di seguito si analizzano le diverse casistiche, considerando anche le valutazioni di natura finanziaria sulla sostenibilità effettiva della perdita. La materia è stata oggetto di interpretazioni, per le quali si rinvia all'appendice che conclude l'articolo.

## L'ART. 1, C. 266 LEGGE DI BILANCIO SOSTITUISCE L'ART. 6 DECRETO LIQUIDITÀ



La legge di Bilancio 2021 concede 5 anni di tempo per coprire le perdite registrate dalle società di capitali emerse entro il 31.12.2020 in deroga a quanto previsto dagli articoli 2446 - 2447 per le S.p.a. 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l..



Il legislatore concede un periodo di 5 anni per coprire gli effetti economici e patrimoniali provocati dalla pandemia da Covid-19 sui bilanci delle società, derogando agli obblighi previsti dal codice civile con riferimento alla causa di scioglimento.

## VALUTAZIONI DI BILANCIO



La legge consentirà dunque di approvare bilanci con perdite consistenti, anche eccedenti il terzo del capitale sociale se non addirittura con patrimonio netto negativo, senza obbligo di immediata ricapitalizzazione.



Occorre valutare, a seconda della casistica, quale sia l'impatto della deroga sulla situazione aziendale per i soci.

## IMPATTI FINANZIARI E SOSTENIBILITÀ



Il mantenimento per 5 anni delle perdite, al netto delle proroghe concesse, impatterà inevitabilmente sulla patrimonializzazione effettiva delle imprese.



Occorrerà valutare l'impatto delle perdite in termini di solidità effettiva delle imprese, ai fini di una attenta valutazione sia del rating bancario che del rating commerciale, nonché considerare l'effettivo fabbisogno di risorse finanziarie.

**Ratio della norma**

L'art. 1, c. 266 legge di Bilancio 2021<sup>(1)</sup> riscrive e sostituisce quanto previsto nell'art. 6 D.L. 23/2020 (c.d. "liquidità") potenziando quella che si presentava come una deroga temporanea e certamente non particolarmente risolutiva.

La norma precedente, in aggiunta, si presentava come parzialmente nebulosa, poiché prevedeva il rinvio delle perdite "riconosciute" entro il 31.12.2020. Parte della dottrina, come ad esempio il Consiglio Nazionale del Notariato, aveva già esposto il problema consistente nel fatto che nessuna assemblea o, prima ancora, organo amministrativo, avrebbe potuto riconoscere una perdita definitiva relativa al 2020 entro tale data, ma che la formulazione dell'articolo così costruito potesse lasciar intendere che si riferisse alla perdita dell'esercizio 2019. La nuova norma, sostitutiva della precedente, ha dunque due principali effetti distintivi:

a. si identifica con assoluta chiarezza che la deroga riguarda precipuamente la perdita realizzata nell'esercizio 2020<sup>(2)</sup> (non è espressamente richiamato, anche se evidente, che sia per effetto della crisi economica da pandemia Covid-19);

b. la norma consente di derogare agli artt. 2446 - 2447 C.C. (per S.p.a.) e 2482-bis e 2482-ter C.C. (per S.r.l.) con riferimento ai termini per ripianare le perdite rilevanti, con conseguente eccezione alla causa di scioglimento, in un orizzonte di 5 anni (fino all'approvazione del bilancio 2025).

Potranno dunque verificarsi sostanzialmente 4 casi:

1. la perdita 2020, pur non ripianata ma portata a nuovo, lascia intatto il capitale sociale in quanto la società dispone di riserve sufficienti a coprire la perdita;
2. la perdita 2020, a causa di riserve incapienti, intacca il capitale sociale, ma senza ridurlo al di sotto del minimo legale;
3. la perdita 2020 riduce il capitale al di sotto del minimo legale;
4. la perdita 2020 azzerava riserve e capitale sociale fin tanto da determinare un patrimonio netto negativo.

I 4 casi elencati, via via peggiorativi, sono evidentemente forieri, per le imprese che si trovassero nelle descritte condizioni, di considerazioni molto diverse tra loro.

<sup>(1)</sup> "266. L'art. 6 D.L. 8.04.2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5.06.2020, n. 40, è sostituito dal seguente: «Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446, cc. 2-3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6, e 2482-ter C.C. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio». "

<sup>(2)</sup> Con Lettera Circolare Prot. n. 26890 del 29/1/2021 il MISE ha precisato che "Il riferimento, in primo luogo, alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020», anziché alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31.12.2020]» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprensivi la data del 31.12.2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)".

**Tabella**

Casi che si possono configurare a fronte di una perdita registrata nel 2020 da una società di capitali

Casi	Effetti ordinari da codice civile	Impatto della deroga
1. La perdita 2020, pur non ripianata ma portata a nuovo, lascia intatto il capitale sociale, in quanto la società dispone di riserve sufficienti per coprirlo.	La ragione per cui l'organo amministrativo potrebbe proporre all'assemblea di non coprire la perdita immediatamente è del tutto discrezionale. Al riguardo, risulta evidente che in presenza di riserve capienti, anche in assenza di un regime emergenziale, la società non avrebbe alcun obbligo di coprire la perdita nell'anno ma potrebbe rinviarla ad esercizi futuri.	+ (lieve)
2. La perdita 2020, a causa di riserve incapienti, intacca il capitale sociale, ma senza ridurlo al di sotto del minimo legale.	Pur in presenza di perdite che ridurrebbero il capitale sociale, anche oltre il terzo, l'assemblea dei soci, su indicazione dell'organo amministrativo, potrebbe comunque rinviare la perdita, purché entro l'anno la stessa sia ridotta a meno di un terzo. In questo caso certamente la deroga introdotta dalla legge di Bilancio produce i primi risvolti significativi.	+ + (significativo)
3. La perdita 2020 riduce il capitale al di sotto del minimo legale.	Risulta qui evidente che in assenza della deroga introdotta il ripianamento della perdita assumerebbe carattere di assoluta urgenza. In caso di riduzione al di sotto del limite legale il ripianamento dovrebbe essere immediato, pena lo scioglimento o la trasformazione in società di persone.	+ + + + (decisivo)
4. La perdita 2020 azzerà riserve e capitale sociale e determina un patrimonio netto negativo.	È la fattispecie di maggiore gravità, che in mancanza della deroga comporterebbe, in aggiunta alla necessità di immediato reintegro del capitale, una situazione fortemente critica anche in considerazione dell'introduzione, a settembre 2021 degli indici di allerta.	+ + + + (decisivo)

Sui casi prospettati ai numeri (3) e (4) della tabella si identificano i principali effetti del carattere derogatorio della norma, considerando in particolare il fatto che non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C. Il principio derogatorio introdotto vale, però, con riferimento agli obblighi e ai termini per la ricapitalizzazione e non anche con riguardo a quanto statuito in termini di condotta per l'organo amministrativo. L'organo amministrativo dovrà comunque sempre informare i soci "senza indugio" circa la perdita maturata seppur facendo riferimento alla possibilità, introdotta dalla normativa emergenziale, di ripianare la stessa entro il 5° anno. La deroga è una facoltà e potrebbe essere interesse dei soci ricapitalizzare comunque immediatamente la società con copertura delle perdite, anche in assenza di stringente obbligo di legge, per rafforzare, da un lato, la disponibilità finanziaria dell'impresa e dall'altro i suoi rating finanziari e commerciali. In tale ipotesi si potrebbe, tuttavia, configurare l'opposizione o comunque il dissenso da parte delle minoranze che non vedessero di buon occhio, una diluizione della propria quota, non condividendo l'immediata ricapitalizzazione, proprio in forza di quanto consentito dalla legge.

**QUALI IMPATTI FINANZIARI E DI CONTESTO?**

**Perché dotare l'azienda di mezzi propri**

L'imprenditore investe la propria finanza nell'esercizio di un'attività di impresa.

Il patrimonio netto iniziale investito dall'imprenditore costituisce la primigenia dotazione di capitale per far fronte tipicamente alle prime spese di costituzione e ai primi investimenti.

Questa considerazione, apparentemente banale, diventa invece rilevante nel contesto socio-economico at-

tuale, anche in considerazione dell'art. 1, c. 266 della Legge di Bilancio 2021.

Se, da un lato, il fatto di concedere 5 anni di tempo per ripianare le perdite dell'esercizio 2020 può rappresentare una fonte di ossigeno per gli imprenditori soci, è d'altra parte evidente che, dal punto di vista sostanziale, la norma ordinaria, cui la legge di Bilancio deroga, esiste per due precipue ragioni:

1. l'azienda per operare necessita di una dotazione di capitale proprio;
2. per le società di capitali il capitale sociale rappresenta la garanzia presso terzi.

Entrambe le ragioni sono assolutamente rilevanti e decisive per poter correttamente valutare l'impatto delle scelte in merito alla gestione della perdita 2020.

### **Impatti sul bilancio e indici di allerta**

Con particolare riferimento al caso in cui la perdita 2020 determini come effetto quello di evidenziare un patrimonio netto negativo, non si possono trascurare le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore degli indici di allerta peraltro prorogata.

La legge sulla crisi d'impresa ed il correlato documento realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, identificano, infatti, come primario indicatore per individuare lo stato di crisi dell'impresa proprio il "Patrimonio netto negativo" che è posto al vertice del sistema degli indicatori, ancor prima del DSCR. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, il patrimonio netto negativo è quindi ritenuto "un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale".

Ai fini segnaletici è tuttavia ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale. La deroga identifica quindi un importante vulnus normativo. Se da un lato la normativa di favore permette di prorogare di 5 anni il ripianamento della perdita realizzata nel 2020, d'altro canto proprio tale perdita, in caso di patrimonio netto negativo (eventualità non così lontana dato l'annoso problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane) potrebbe determinare l'obbligo di segnalazione dell'impresa da parte dei propri creditori e conseguenti responsabilità, in caso di mancata segnalazione, da parte di organi amministrativi e di controllo.

Quanto prospettato lascerebbe presupporre la necessità, se non di un'ulteriore proroga del sistema degli indici di allerta, almeno di una deroga per l'effetto determinato da quelle perdite realizzate nel 2020.

In mancanza di interventi da parte del legislatore resta certamente una certa alea con riferimento alla mancata copertura, pur avallata dalla legge di Bilancio, di tali perdite "pericolose". Considerando, inoltre, un tema più immediatamente sostanziale, sebbene il giudizio circa la continuità aziendale sia assunto positivo per legge sempre per effetto del Decreto Liquidità, gli organi amministrativi e di controllo non potranno certo esimersi dal valutare la stessa per quanto riguarda il 2021 e 2022. Occorre infatti domandarsi, da un lato, se tale rinvio sarà consentito dal legislatore anche per i bilanci 2021, anno che ad oggi non presenta certo decisi segni di ripresa, e dall'altro quanto sia effettivamente sostenibile o recuperabile il continuo rinvio di perdite effettive negli anni, anche se consentito dalla legge.

### **Impatti finanziari e sul rating bancario e commerciale**

Un ulteriore aspetto su cui è opportuno soffermarsi con riferimento alle valutazioni che dovranno essere mes-

se in atto ha natura più fattiva e sostanziale e riguarda in primo luogo l'aspetto delle relazioni con finanziatori e fornitori. Un'impresa profondamente depauperata a causa dell'avvento della crisi e, per di più, sottocapitalizzata, si presenterà certamente con armi spuntate, sia di fronte ad interlocutori finanziari, che ad interlocutori commerciali.

Nella speranza, non tanto certa, che i modelli di rating bancario possano anch'essi considerare la situazione emergenziale, certamente le società di informazione commerciale dovranno esprimere giudizi negativi circa la valutazione delle aziende sottocapitalizzate.

La valutazione del rischio finanziario, del resto, risponde a precise logiche che non sono condizionabili da una deroga legislativa.

Si consideri, inoltre, che in molti settori saranno necessarie ingenti immissioni di denaro non solo per superare la crisi in ottica di mera sopravvivenza, ma anche per rilanciare il modello di business.

A fronte di queste necessità, sia emergenziali sia di rilancio, gli organi di amministrazione e controllo dovranno, gioco forza, valutare attentamente la possibilità di immettere liquidità sotto forma di capitale/equity.

Al riguardo risulta evidente che la copertura delle perdite, o almeno la capitalizzazione della società, rappresenterebbe un importante elemento per dotare la società dei mezzi necessari per superare/affrontare la crisi e per meritare fiducia dagli interlocutori finanziari e commerciali.

### **Perdita del patrimonio netto vs perdita di continuità aziendale**

Pur condividendo la necessità di dover intervenire in tutti i modi per sostenere le imprese è difficile credere che la perdita del patrimonio netto non possa più costituire un fondamentale indicatore di una probabile perdita della continuità aziendale.

Inoltre, l'art. 2086 C.C. non è stato modificato e permane, quindi, per gli amministratori di società l'obbligo di "attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Sarà quindi fondamentale valutare sempre se lo squilibrio patrimoniale è:

.. indicatore di una imminente insolvenza;

.. oppure episodico e risolvibile.

Nel primo caso, la deroga alle norme del codice civile riferite alla ricapitalizzazione della società non potranno rappresentare una panacea; amministratori e organi di controllo faranno bene a prenderne atto per magari adottare e attuare, senza indugio, uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nel secondo caso gli amministratori faranno bene a predisporre un piano strategico di breve-medio periodo

che possa condurre al reintegro del patrimonio netto, senza ricadere in uno stato di insolvenza. Il piano, affiancato dagli adeguati assetti organizzativi, dovrà poi essere costantemente monitorato e prontamente corretto in caso di necessità.

Evidentemente, tornando a una logica sostanziale, se la società non è eccessivamente indebitata o eventualmente ha debiti prevalentemente verso i soci, il fatto stesso di avere un patrimonio netto negativo, certamente nel breve periodo, non rappresenta un segnale incontrovertibile di dissesto, poiché i creditori sociali possono comunque avere una buona probabilità di essere soddisfatti.

Se, invece, la società si trovasse in una situazione di sovraindebitamento già al termine del 2020, se non addirittura prima, il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo sarà foriero, gioco forza, di fortissimi squilibri finanziari e, molto probabilmente, sarà prodromico ad una effettiva impossibilità a far fronte agli impegni finanziari.

In quel caso, pur senza l'obbligo di ricostituire il capitale sociale, i soci si troveranno di fatto nella necessità di immettere prontamente liquidità nel sistema aziendale per proseguire l'attività aziendale.

Se è stato, infatti, prorogato l'obbligo di coprire la perdita, non è stato certamente prorogato l'obbligo di mantenere gli impegni finanziari.

### CONCLUSIONI

La deroga prevista dal c. 266 dell'art. 1 legge di Bilancio 2021 è quindi un'arma a doppio taglio da utilizzare con estrema attenzione; se da un lato può essere utile per fronteggiare nell'immediato gli effetti dell'emergenza, non può e non deve essere utilizzata per rimuovere il vero problema sostanziale che è la gestione dell'impresa in crisi, considerando la totalità dei fattori in gioco e delle relazioni di cui l'ecosistema aziendale abbisogna per continuare a sopravvivere.

# CIRCOLARE NOTIZIARIO

ACQUISTA  
SUBITO

La newsletter perfetta per collaboratori e clienti di Studio



**Newsletter mensile** dedicata alle novità fiscali e amministrative, adatta alla lettura da parte di aziende clienti, impiegati e collaboratori.

Contiene **strumenti operativi**, check list, approfondimenti, scadenziario del mese e altre rubriche.

È fornita anche in **formato personalizzabile** per l'invio ai clienti con il logo del proprio Studio.

Circolare Notiziario Breve: **selezione delle notizie** che ogni imprenditore deve assolutamente conoscere.